

FOGLIO D'INFORMAZIONE

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Articolo costituzionale sulla politica familiare

Su cosa votano Popolo e Cantoni?

Cronologia

Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni voteranno su una modifica della Costituzione federale. L'oggetto in votazione sarà, più precisamente, un nuovo articolo che andrà a integrare la base costituzionale su cui poggia la legislazione della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica familiare.

L'odierna base costituzionale della politica familiare

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Ampliare l'odierna base costituzionale

L'odierna base costituzionale in materia di politica familiare, contenuta nell'articolo 116 Cost., viene ampliata dall'articolo 115a, intitolato «Politica familiare». Per strutturare in modo logico i due futuri articoli, il capoverso 1 dell'articolo 116 in vigore diventerà, senza subire alcuna modifica, il capoverso 1 del nuovo articolo 115a.

Le basi della politica familiare dopo il Sì alla modifica della Costituzione federale

- *In corsivo*: l'attuale capoverso 1 dell'articolo 116, che diventa, invariato, il capoverso 1 del nuovo articolo 115a
- Sottolineati: i due nuovi capoversi, che vanno a integrare la Costituzione
- Resto del testo: invariato

Art. 115a Politica familiare

¹ *Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.*

² La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione. I Cantoni provvedono in particolare a un'offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche.

³ Se gli sforzi compiuti dai Cantoni o da terzi non sono sufficienti, la Confederazione stabilisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione.

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

¹ *Abrogato*

² La Confederazione può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Trattandosi di una modifica costituzionale, il progetto in votazione dovrà ottenere sia la maggioranza dei votanti sia quella dei Cantoni. Se Popolo e Cantoni non approveranno la modifica costituzionale, resterà in vigore il testo attuale.

Quale obiettivo persegue il nuovo articolo costituzionale?

In virtù dell'odierna base costituzionale, la Confederazione ha già adottato diverse misure a favore della famiglia. In particolare ha introdotto l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità. Per compensare i costi supplementari legati ai figli, ha inoltre fissato a livello nazionale importi minimi per gli assegni familiari e ha strutturato l'imposizione fiscale in modo più favorevole alle famiglie. La riduzione dei premi dell'assicurazione malattie sgrava soprattutto le famiglie a reddito medio e basso. Nel quadro del programma d'incentivazione di durata limitata (fino al 2015), infine, la Confederazione stanziava contributi finanziari per creare nuovi posti di custodia per bambini¹.

Sono quindi già state prese diverse misure per alleviare l'onere finanziario a carico dei genitori. Durante l'esame dell'iniziativa parlamentare «Politica a favore della famiglia. Articolo costituzionale», depositata dall'ex consigliere nazionale Norbert Hochreutener, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono

¹ Cfr. i fogli d'informazione concernenti le singole tematiche.

giunti alla conclusione che **ora occorre fare in modo che le famiglie possano conciliare meglio i propri impegni professionali con quelli familiari**. A Confederazione e Cantoni si chiede di rafforzare il proprio impegno per raggiungere questo obiettivo. Dato tuttavia che la Costituzione in vigore non offre una base legale sufficiente, il Parlamento ha deciso di colmare la lacuna elaborando l'articolo 115a, che il Consiglio federale ha sostenuto sin dall'inizio in quanto conforme ai suoi obiettivi di politica familiare.

L'articolo costituzionale conferisce alla Confederazione e ai Cantoni il compito di promuovere la conciliabilità tra la famiglia e l'attività lucrativa o la formazione. I Cantoni sono in particolare chiamati a garantire un'offerta appropriata di posti nelle strutture complementari alla famiglia e parascolastiche, per esempio negli asili nido, nei doposcuola, nelle scuole a orario continuato o nelle mense. I Cantoni decideranno liberamente come adempiere questo compito e stabiliranno se e in quale misura prevedere un sostegno finanziario. Quanto ai genitori, l'articolo costituzionale non dà loro la facoltà di esigere un posto di custodia per i propri figli e non limita la loro libertà di scegliere se affidare o meno i figli a strutture esterne.

La Confederazione interverrà unicamente se le misure proposte dai Cantoni e quelle di terzi – Comuni, organizzazioni private (p. es. associazioni di asili nido), singoli individui (p. es. una persona che gestisce una mensa) o imprese – risulteranno insufficienti. In tal caso, potrà stabilire principi applicabili a livello nazionale per obbligare i Cantoni, per esempio, a predisporre un numero minimo di posti di custodia. L'articolo costituzionale le conferisce inoltre la competenza di adottare di sua iniziativa provvedimenti finalizzati a rendere più conciliabili lavoro e famiglia. A tal fine, potrà anche sostenere finanziariamente misure proposte dai Cantoni o da terzi.

Prima che la Confederazione possa adottare o sostenere provvedimenti propri o emanare principi vincolanti per i Cantoni, dovrà essere emanata una legge federale che disciplini tutti i dettagli. Nel rispetto delle procedure democratiche, il Parlamento dovrà deliberare ed adottare la nuova legge, contro la quale potrà poi essere chiesto il referendum. In questo caso l'ultima parola spetterà al Popolo.

Gli eventuali costi a carico della Confederazione e dei Cantoni dipenderanno dalle effettive modalità d'attuazione del nuovo articolo costituzionale e non possono quindi ancora essere quantificati.

Genesi del nuovo articolo costituzionale

- 23 marzo 2007: il consigliere nazionale Norbert Hochreutener deposita l'iniziativa parlamentare 07.419 «Base costituzionale per una politica familiare esaustiva».
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20070419
- 23 novembre 2011: la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) avvia la procedura di consultazione sul progetto preliminare e sul rapporto esplicativo elaborati sulla base dell'iniziativa 07.419.
<http://www.parlament.ch/i/mm/2010/pagine/sgk-n-2010-11-23.aspx>
- 28 aprile 2011: viene pubblicato il rapporto sui risultati della procedura di consultazione.
F: <http://www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/07-419/Documents/ergebnis-sgk-n-07-419-2011-04-28-f.pdf>
D: <http://www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/07-419/Documents/ergebnis-sgk-n-07-419-2011-04-28-d.pdf>
- 11 novembre 2011: con 11 voti contro 9 e 4 astensioni, la CSSS-N adotta il progetto dell'articolo costituzionale sulla politica familiare e il relativo rapporto esplicativo.
F: <http://www.parlament.ch/f/mm/2011/pages/mm-sgk-n-2011-11-11.aspx>
D: <http://www.parlament.ch/d/mm/2011/Seiten/mm-sgk-n-2011-11-11.aspx>

Rapporto della CSSS-N:

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/495.pdf>

Progetto del decreto federale sulla politica familiare:

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/521.pdf>

- 15 febbraio 2012: nel suo parere il Consiglio federale sostiene una nuova disposizione costituzionale sulla politica familiare.
<http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=43414>
- 7 marzo 2012: il Consiglio nazionale discute il nuovo articolo costituzionale:
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4902/375854/d_n_4902_375854_375987.htm
- 4 giugno 2012: il Consiglio degli Stati discute il nuovo articolo costituzionale:
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4904/381983/f_s_4904_381983_382162.htm
- 15 giugno 2012: nella votazione finale della sessione estiva il Parlamento adotta il decreto federale su cui si voterà il 3 marzo 2013. Il Consiglio nazionale adotta il progetto con 129 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astensioni e il Consiglio degli Stati con 28 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astensione.
Consiglio nazionale:
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/385547/d_n_4904_385547_385792.htm
Consiglio degli Stati:
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4904/385577/d_s_4904_385577_385645.htm?DisplayTextOid=385646
Decreto familiare in votazione il 3 marzo 2013:
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/5223.pdf>

Per ulteriori informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- Giovanna Battagliero, Settore Questioni familiari, tel. 031 322 92 32, giovanna.battagliero@bsv.admin.ch
- Settore Comunicazione, tel. 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch